CAMERA DEI DEPUTATI N. 2846-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 dicembre 1965 *(Stampato n.* ***1290****)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 dicembre 1965

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957

Presentata alla Presidenza il 30 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, modificato dai protocolli firmati a Parigi il 23 ottobre 1954, ha tra l'altro stabilito un controllo degli armamenti degli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale ed ha istituito a tale scopo, con il protocollo IV, un'Agenzia di controllo.

Secondo l'articolo 7 del Protocollo del 23 ottobre 1954, reso esecutivo con legge 16 marzo 1955, n. 239, l'Agenzia adempie alle sue funzioni in duplice modo: *a*) procedendo all'esame dei documenti forniti dai paesi membri e dalle autorità della N.A.T.O.; *b*) compiendo, sul continente europeo, visite e ispezioni presso le forze armate, nei depositi e negli stabilimenti industriali.

Mancando la garanzia giurisdizionale, prevista dall'articolo 11 del Protocollo IV, la Agenzia ha esplicato la sua attività soltanto mediante l'esame dei documenti. La presente Convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1957 dai Paesi membri dell'U.E.O. mira appunto, da una parte a rendere possibile all'Agenzia l'esercizio effettivo delle sue funzioni sul territorio di sua competenza e, dall'altra a creare, un organo giurisdizionale, al quale i privati possano ricorrere contro l'operato dell'Agenzia.

La Convenzione si articola in 3 capitoli. Ai sensi dell'articolo 1 del primo capitolo, gli Stati membri si impegnano ad adottare le misure legislative e regolamentari adatte a assicurare l'esecuzione delle misure di controllo, prese dall'Agenzia, che entreranno in vigore alla data fissata dal Consiglio della Unione Europea. Ove uno Stato non adotti le predette disposizioni, il Consiglio applicherà, a partire dalla data predetta le disposizioni corrispondenti atte a garantire l'efficacia del controllo.

Sia al fine di garantire la protezione degli interessi privati e sia al fine di assicurare lo svolgimento del controllo, la Convenzione al secondo capitolo, prevede la creazione di un Tribunale avente la stessa sede della Corte delle comunità europee.

Il Tribunale ha la seguente competenza: esso decide sui ricorsi per indennizzo dei danni arrecati alle persone fisiche e morali, dall'azione dei funzionari dell'agenzia, dipendente da eccesso di potere e da colpa. Inoltre esso decide altresì sulle domande avanzate dai privati e dalle persone morali, tendenti alla restituzione di documenti, indebitamente sequestrati dai funzionari della Agenzia. In questi casi, quando ricorrono motivi per ritenere che una irregolarità del tipo predetto sia stata commessa dai funzionari dell'Agenzia, il Tribunale, può adottare una ordinanza provvisoria, che preveda il deposito dell'indennizzo. Questa ordinanza non pregiudica il giudizio definitivo.

Infine, se una persona si oppone o sembra incline a opporsi all'esecuzione di un ordine di controllo, l'Agenzia può, senza pregiudizio della responsabilità penale in cui quella persona può incorrere, sollecitare dal Presidente del Tribunale un mandato che consenta la entrata coattiva dei funzionari dell'Agenzia nell'ufficio. Nessuna autorità nazionale giudiziaria o d'altra natura, potrà opporsi alla esecuzione di questo mandato. La decisione del Presidente non pregiudica in nulla il giudizio del Tribunale relativo a ogni altra azione concernente lo stesso caso di deposito ai sensi dell'articolo 4.

Il Tribunale sarà composto di tre giudici, estratti a sorte da una lista formata dal consiglio e comprendente un candidato per ciascuno dei Paesi membri: cioè da un complesso di 7 nominativi, i quali dovranno coincidere possibilmente con quelli della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Nel caso in cui nessun giudice sia della stessa nazionalità del ricorrente, uno dei giudici, designati dal sorteggio, sarà sostituito da quello figurante nella lista predetta e della stessa nazionalità del ricorrente. Se invece il ricorrente non appartiene ad uno degli Stati membri dell'U.E.O., uno dei giudici, designati col sorteggio, sarà sostituito da un altro della lista, che appartiene allo Stato membro dell'U.E.O. ove è situato l'ente sottoposto a controllo. L'articolo 9 prevede una lista di giudici supplenti. Ai sensi dell'articolo 10 i giudici designano il Presidente del Tribunale che dura in carica due anni. Nel caso in cui, in una controversia, il Presidente è della stessa nazionalità del ricorrente, la presidenza sarà assunta dal più anziano dei giudici designati. Il cancelliere del Tribunale è nominato dal Tribunale su parere del Consiglio. La composizione della cancelleria come lo statuto del personale sono determinati dal Consiglio su proposta del Tribunale.

Gli articoli 12-19 dettano alcune norme procedurali, le quali verranno integrate da un apposito regolamento stabilito dal Tribunale e approvato dal Consiglio. In parti-

colare la Convenzione prevede: il ricorso deve essere presentato entro un anno dalla conoscenza della lesione subìta, e, comunque, non oltre dieci anni dall'azione o omissione che ha dato causa alla lesione; il Tribunale può chiedere documenti probatori, invitare ed escutere testimoni, consultare periti, ordinare inchieste, con la collaborazione delle competenti autorità nazionali; le parti, possono farsi assistere da avvocati iscritti agli Albi dei Paesi membri; i giudizi sono scritti, motivati e pubblici. È ammesso solo il gravame per revisione qualora emerga un fatto ignoto ai giudizi ed al ricorrente, che sia tale da esercitare influenza decisiva sul giudizio. Tra le norme procedurali, l'articolo 13 merita una menzione particolare: essa prevede infatti che la recevibilità del ricorso può essere subordinato al deposito preliminare di una cauzione destinata a coprire le spese del processo. Poiché questa norma non è del tutto conforme ai principî del nostro ordinamento giuridico, si auspica che essa venga eliminata in una futura revisione della Convenzione. Le altre norme sono identiche e analoghe a quelle previste per la Corte di giustizia della Commissione europea.

Al terzo capitolo si prevede che la Convenzione entra in vigore il giorno seguente al deposito degli strumenti di ratifica e che essa, redatta in un unico esemplare, in lingua francese e inglese, facenti egualmente fede, sarà depositata negli archivi del governo belga che rimetterà una copia a ciascuno degli Stati firmatari.

Queste sono le linee essenziali della Convenzione, che viene presentata al vostro esame e alla vostra approvazione.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 23 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.